ALLEGATO 2)
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

consip

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 1 CIG 4563386142, LOTTO 3 CIG 45635443A4.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/03/2013 (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, capitale sociale Euro 1.640.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P. IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, in persona del Presidente CDA e legale rappresentante Dott. Pierluigi Cetto, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante Italware S.r.l. con sede legale in Roma, Via della Maglianella n.65/E, capitale sociale Euro 1.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via della Maglianella n.65/E, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott. Orietta Lucarini repertorio n. 42410;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a. che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07, i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, i soggetti di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 così come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 per le merceologie ivi previste) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b. che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
c. che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d. che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o

predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g. che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 (cinque) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 03/10/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S190 del 03/10/2012;

h. che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive di cui al successivo art.13 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k. che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l. che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m. che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti

con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore)*, l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
   a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
   b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
   c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
   d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
   e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
   g) ***Fornitore:*** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara, ***ovvero*** del Lotto, di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
   h) ***Lotto:*** comprende le forniture in acquisto di Stampanti e/o Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
   i) ***Importo massimo della Convenzione:*** si intende l'importo calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara ed indicate nelle Tabelle Prezzi del paragrafo 5 del Disciplinare di gara corrispondente a: Euro 2.325.100,00 = per il Lotto n. 1; Euro 2.171.640,00 = per il Lotto 3.

l) *Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):* il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di una fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
   ***Lotto 1**: n. 42.000 stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale,*

configurate come riportato nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, nonché:

- *prestazione dei servizi connessi di:*
  - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico e servizio di ritiro materiale di consumo esausto delle stampanti, alle condizioni previste al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico;
  - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - *call center*, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
- *fornitura delle componenti opzionali:*
  - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico.

Lotto 3: n. 3.000 stampanti di rete A3/A4 Fascia A B/N e Fascia B colori a ridotto impatto ambientale, configurate come riportato nel paragrafo 4.4.1 e 4.4.2 del Capitolato Tecnico, nonché:

- *prestazione dei servizi connessi di:*
  - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, e servizio di ritiro materiale di consumo esausto delle stampanti, alle condizioni previste al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico;
  - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - call center, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
- *fornitura delle componenti opzionali:*
  - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 4.4.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.4.3.2 del

Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi come sopra indicati.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5
DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere da 29/05/2013; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di accettazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, a:
   a) garantire che le Stampanti/Apparecchiature multifunzione ed i Dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
   b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
   d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedono l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 15, si impegna a richiedere il rilascio del N.O.S.I agli Enti competenti, qualora venissero richieste delle forniture ove siano attribuite delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42 L. 124/2007. Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.

   Nel caso in cui il Fornitore o i subappaltatori siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbia dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura, la Consip si riserva di procedere alla risoluzione della

Convenzione.

ARTICOLO 7
CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA', ACCETTAZIONE E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva (i) di quanto specificamente indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e (ii) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro e non oltre i termini previsti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
5. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico.
7. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, se migliorative; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.
9. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo *"verbale di collaudo negativo"* appositamente redatto all'esito del medesimo le apparecchiature non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

10. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
11. La Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture, secondo quanto stabilito al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
12. Come meglio espresso nel paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, a sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso anche prima della stipula della Convenzione dell'Amministrazione medesima.
13. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
14. Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e del D.Lgs. n. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
15. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art.188, comma 3 lett. b) e 188 bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
16. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.
17. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative soprarichiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il

servizio di *Call Center* con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di malfunzionamenti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3.2 del Capitolato Tecnico.

3. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
4. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel paragrafo 6.2.1.

ARTICOLO 9
LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi,

dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 0000001239, intestato al Fornitore presso Banca popolare Commercio & Industria, AG. 149, Codice IBAN IT27N0504803214000000001239. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

   Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato

l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12
PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,1% (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
   Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni unitamente alle stampanti/apparecchiature multifunzione quanto a corredo delle stesse.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14,30 e le 17,30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico e, ove offerto del ritiro di materiale di consumo esausto di cui al paragrafo 5.2.1, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,1% (uno per mille) del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto dell'inadempimento e/o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
    - per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
    - per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center,

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazione in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center, in caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, relativamente al tempo di risposta e alle chiamate perdute, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale (in meno per TRCT ed in più per CTP) accertata rispetto a ciascuno dei predetti livelli di servizio attesi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,1% (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni unitamente alle stampanti/apparecchiature multifunzione quanto a corredo delle stesse.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
    - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di

Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13
CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata:
   per il lotto 1 in data 5/4/2013 dalla Elite Insurance Company Ltd, avente n. 038271/DE di importo pari ad Euro = 1.125.813,50 (unmilionecentoventicinquemilaottocentotredici/50),
   per il lotto 3 in data 8/4/2013 dalla Elite Insurance Company Ltd, avente nr. 038275/DE di importo pari ad Euro = € 870.827,50 (ottocentosettantamilaottocentoventisette/50),
   il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo semestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
   Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti., siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata:

per il lotto 1 dalla Elite Insurance Company, avente n. 038272/DE di importo pari ad Euro = 28.000,00 (ventottomila/00); per il lotto 3, in data 5/4/2013 dalla Elite Insurance Company, avente n. 038280/DE di importo pari ad Euro = 21.800,00 (ventunomilaottocento/00),

4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14
RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
   - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo;
   - qualora la mancata attivazione del *Call Center* si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione;
   - qualora il Fornitore perda i requisiti di cui al precedente articolo 6, ovvero non rispetti quanto ivi dichiarato;
   - in caso di esito negativo di tre verifiche, effettuate da Consip S.p.A., sulle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15
SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: per i Lotti 1 e 3 l' installazione, il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), il servizio ritiro materiale di consumo esausto, l' assistenza e manutenzione in garanzia, N.O.S.I;
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate. Rimane, tuttavia, inteso che non sarà autorizzato il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente

i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale ed i Responsabili Provinciali, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al successivo articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui al comma 2 del successivo articolo 18, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
   - in caso di esito positivo Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito;
   - in caso di esito negativo, Consip S.p.A. non autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito o si riserverà di recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 18

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed

esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

   In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., ovvero presso altra sede che verrà preventivamente concordata, il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

1. la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star for imaging Equipment 1.1 di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico;
2. la documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali relativi ai Criteri Ambientali Minimi per IT (par. 7 "Criteri Ambientali per Stampanti" e par. 8 "Criteri Ambientali per Apparecchiature Multifunzione") adottati con DM 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011), di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

Costituiscono mezzi di prova appropriati per il:

i. Requisito "Carta": dichiarazione del produttore e documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente. Si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel (RAL UZ 122, ed. 2009 o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;

ii. Requisito "Funzionalità fronte-retro": la dichiarazione del produttore e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente contenente tale indicazione. In caso di velocità di stampa superiore o uguale alle 45 pagine/minuto si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel (RAL UZ 122, ed. 2009 o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;

iii. Requisito "Manuale di istruzioni": copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti contenente le informazioni richieste quali almeno: procedure per la risoluzione degli inconvenienti, la gestione operativa quotidiana, le modalità per l'assistenza tecnica,... Si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel (RAL UZ 122, ed. 2009 o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;

iv. Requisito "Informazioni sul prodotto": copia del materiale informativo contenente le informazioni richieste quali: l'entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l'apparecchio dalla rete elettrica, modalità del servizio di ritiro e trattamento RAEE,...;

v. Requisito "Requisiti dell'imballaggio": descrizione dell'imballaggio utilizzato con indicazione della conformità dell'imballaggio alla normativa di riferimento e dichiarazione del contenuto di riciclato (per ottemperare il requisito almeno il 90% in peso da materiale riciclato per l'imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l'imballaggio in plastica). Per quanto riguarda l'attestazione del contenuto di riciclato si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I";

vi. Requisito "Garanzia", limitatamente alla disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di 5 anni: dichiarazione di impegno contrattuale.

3. il rapporto di prova attestante il livello di emissioni TVOC, Ozono e Polveri delle apparecchiature offerte, di cui al paragrafi 5.1.1 del Disciplinare, redatto secondo quanto previsto dall'Appendix 2 (RAL UZ 122, ed. 2009) ed effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 qualora il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo. Si presume conformità al requisito il possesso di una ecoetichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche (es. Der Blaue Engel (RAL UZ 122, ed. 2009) o altra etichetta ISO 14024 (tipo I));
4. il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte, di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 e redatto in conformità alle norme UNI EN ISO 9296 ed UNI EN ISO 7779 qualora il concorrente non abbia dichiarato il possesso del requisito migliorativo in relazione alle emissioni sonore; ovvero il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte, di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 e redatto in conformità alle norme UNI EN ISO 9296 ed UNI EN ISO 7779 qualora il

concorrente abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alle emissioni sonore. Si presume conformità al requisito il possesso di una ecoetichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche (es. Der Blaue Engel (RAL UZ 122, ed. 2009) o altra etichetta ISO 14024 (tipo I));

5. dichiarazione attestante l'estensione della durata del servizio di manutenzione fino a 60 (sessanta) mesi, di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare.

Con riferimento alla documentazione di cui sopra si precisa che il concorrente primo nella graduatoria di merito di ciascun Lotto dovrà consegnare:

a) copia conforme delle certificazioni richieste;
b) ovvero ogni altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006

comprovanti che i prodotti offerti ottemperino alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei quali è stato dichiarato il possesso in offerta.

Sono mezzi di prova appropriati:

- una documentazione tecnica del fabbricante, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali di compatibilità ambientali dichiarati in offerta. Tale documentazione tecnica deve essere presentata unitamente ad una dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la provenienza ed il contenuto di detta documentazione tecnica. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara.
- relazione di prova di un organismo riconosciuto, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara.

Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non

potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

CONSIP S.p.A.	IL FORNITORE
Dott. Domenico Casalino	Sig. Pierluigi Cetto
C.F.: CSLDNC62A11L219F	C.F.: CTTPLG53T06H501Y
Certificatore: Postecom S.p.A.	Certificatore: Aruba PEC S.p.A.
Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014	Validità: dal 16/02/2012 al 15/02/2015
Firma digitale: n. 3193244	Firma digitale: n. 10851277

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed

applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 15/05/2013

IL FORNITORE
Sig. Pierluigi Cetto
C.F.: CTTPLG53T06H501Y
Certificatore: Aruba PEC S.p.A.
Validità: dal 16/02/2012 al 15/02/2015
Firma digitale: n. 10851277

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 267 DEL 6 MAR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 22 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Mattia)